

17 MAR. 2026

**Statuto "ACCOMPAGNANDO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**

**Art. 1 – Denominazione**

L'Associazione di Promozione Sociale è denominata "ACCOMPAGNANDO – Associazione di Promozione Sociale".

A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione sarà integrata con l'indicazione "ente del Terzo settore" o con l'acronimo "ETS", da utilizzarsi in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione indica l'appartenenza al Terzo Settore e la qualifica di Associazione di Promozione Sociale in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, anche in forma digitale.

**Art. 2 – Sede**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pula nella via Sant'Efisio 27.

L'indirizzo della sede legale è determinato dal Consiglio Direttivo e può essere variato con semplice deliberazione dello stesso, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative e/o sezioni staccate senza modifica statutaria, dandone comunicazione agli uffici competenti del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ove richiesto dalla normativa vigente.

**Art. 3 – Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, adottata con le maggioranze previste dal presente statuto e nel rispetto della disciplina prevista per gli Enti del Terzo Settore.

**Art. 4 – Natura e finalità**

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro e opera nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza dei diritti degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali, partecipazione, trasparenza, pari opportunità e non discriminazione.

In particolare promuove:

- la prevenzione del disagio psico-sociale;
- il contrasto alla solitudine e all'isolamento;
- la promozione del benessere globale della persona;
- il sostegno educativo, relazionale e umano nelle fasi di fragilità o transizione della vita.

Le predette finalità sono perseguite in via prioritaria mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, come specificato nel successivo articolo, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità o vulnerabilità.

**Art. 5 – Attività di interesse generale**

L'Associazione esercita in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, tra cui, in particolare:

- accompagnamento umano, educativo e relazionale a favore di persone in condizioni di fragilità o vulnerabilità e delle loro famiglie;
- supporto alla quotidianità e all'autonomia personale mediante interventi di assistenza e sostegno alla vita di relazione e alla permanenza nel proprio contesto di vita;
- attività di socializzazione e benessere attraverso iniziative culturali, ricreative e aggregative di interesse sociale;
- supporto motivazionale allo studio e alle attività educative e formative, anche extra-scolastiche;
- accompagnamento a servizi e attività territoriali pubblici e del privato sociale, favorendo l'accesso alle risorse della comunità;
- promozione della salute globale fisica, emotiva e relazionale attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e promozione di stili di vita sani, senza svolgimento di prestazioni sanitarie o terapeutiche.

Tali attività sono riconducibili, in particolare, alle categorie di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, tra cui: interventi e servizi sociali e socio-sanitari; educazione, istruzione e formazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; attività di beneficenza e sostegno a persone svantaggiate.

L'Associazione non svolge attività sanitarie né terapeutiche e non si sostituisce a professionisti o servizi istituzionali e, in ogni caso, non effettua prestazioni riservate per legge a soggetti abilitati o iscritti in albi o ordini professionali.

#### **Art. 6 – Attività diverse**

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e della normativa attuativa vigente.

La secondarietà e strumentalità delle attività diverse sono determinate nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 (attualmente DM 19 maggio 2021 n. 107) e successive modificazioni.

L'individuazione concreta delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, che ne dà evidenza nel bilancio di esercizio e nella relazione di missione, specificando il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

#### **Art. 7 – Soci**

Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividano le finalità associative e si impegnino a rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Il numero dei soci non può essere inferiore a sette, ai fini dell'acquisizione e del mantenimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, anche in forma elettronica, nella quale devono essere indicati almeno le generalità, il recapito e la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione.

Il diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato, che può presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; l'Assemblea decide sul ricorso nella sua prima riunione utile, con deliberazione inappellabile.

I soci si distinguono in fondatori e ordinari. Tutti i soci maggiorenni, qualunque sia la categoria di appartenenza, hanno uguale diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e

dei regolamenti, per la nomina degli organi sociali e per le altre deliberazioni assembleari, nel rispetto del principio di democraticità interna.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea; è in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso del socio.

#### **Art. 8 – Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno uguali diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione, nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e non discriminazione.

Ogni socio ha diritto di:

- partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- votare in Assemblea, se maggiorenne e in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- essere informato sulle attività e sulle decisioni assunte dagli organi sociali;
- consultare i libri sociali (libro soci, libro verbali assemblee, libro verbali Consiglio Direttivo ed eventuali altri libri previsti), nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, garantendo comunque il diritto di informazione e di controllo interno.

Ogni socio ha il dovere di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- contribuire alle finalità associative collaborando, nei limiti delle proprie possibilità, alle attività e alle iniziative promosse dall'Associazione;
- versare la quota annuale nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasmissibile, salvo i casi di trasferimento per causa di morte, e non è rivalutabile.

#### **Art. 9 – Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per:

- recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- mancato pagamento della quota associativa annuale per un periodo superiore al termine stabilito dall'Assemblea, previa diffida a regolarizzare entro un congruo termine;
- esclusione per comportamenti contrari alle finalità associative o gravemente lesivi dell'immagine o del patrimonio dell'Associazione, ovvero per violazione reiterata delle disposizioni statutarie o regolamentari.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per presentare eventuali controdeduzioni, ed è ammesso ricorso all'Assemblea da proporsi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione; l'Assemblea decide sul ricorso nella sua prima riunione utile, con deliberazione inappellabile.

#### **Art. 10 – Volontari**

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e, se del caso, anche di volontari non associati, nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 117/2017 per le Associazioni di Promozione Sociale.

L'attività del volontario è personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Sono rimborsabili esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e con le modalità stabilite dall'Associazione nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e della normativa fiscale vigente; non sono ammessi compensi di alcun genere che eccedano il mero rimborso spese.

Il volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione per le medesime attività svolte, fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine alla possibilità di instaurare distinti rapporti di lavoro per attività diverse.

È istituito il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo anche in formato elettronico.

I volontari sono assicurati ai sensi di legge contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 11 – Quote associative**

La quota associativa è annuale, non rivalutabile, non rimborsabile, non trasmissibile salvo i casi di trasferimento per causa di morte e non frazionabile.

L'importo della quota associativa annuale è determinato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, e può essere differenziato per categorie di soci, nel rispetto del principio di uguaglianza dei diritti e di non discriminazione.

Il mancato pagamento della quota entro i termini stabiliti comporta gli effetti previsti dal presente statuto in ordine alla perdita della qualifica di socio.

#### **Art. 12 – Libri sociali**

L'Associazione tiene:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali dell'Assemblea;
- il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- qualora siano istituiti, il libro dei verbali dell'organo di controllo e il libro dei verbali del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, anche in formato elettronico, nel rispetto della normativa vigente in materia di conservazione dei documenti.

Gli associati hanno diritto di consultarli e di ottenerne estratti o copie, a proprie spese, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo che garantiscano comunque il pieno esercizio del diritto di informazione e controllo interno.

#### **Art. 13 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo (organo amministrativo);
- il Presidente dell'Associazione.

- 
- Possono inoltre essere nominati, qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge:
  - Il Segretario
  - Il Tesoriere
  - l'Organo di controllo;
  - il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

La composizione, le modalità di nomina, la durata in carica e le competenze di ciascun organo sono disciplinate nei successivi articoli del presente statuto.

#### **Art. 14 – Assemblea dei soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se previsto, del bilancio sociale, nonché per le altre deliberazioni di sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e nei casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altro componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, con preavviso minimo di almeno 8 giorni, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, inviato ai soci anche con strumenti telematici all'indirizzo risultante dal libro soci.

Ogni socio maggiorenne e in regola con il versamento della quota associativa annuale ha diritto a un voto.

È ammessa la delega, nel limite massimo che sarà stabilito dall'Assemblea, fino a un numero comunque contenuto di deleghe per ciascun partecipante; la delega deve essere conferita per iscritto e conservata agli atti dell'Associazione. Non sono ammesse deleghe al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo diverse previsioni per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diverse disposizioni del presente statuto per specifiche materie.

Per le deliberazioni di modifica dello statuto e di scioglimento dell'Associazione si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal presente statuto e, in ogni caso, non inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore.

#### **Art. 15 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni.

Il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e può essere successivamente modificato con deliberazione assembleare, nel rispetto del numero minimo di 3 consiglieri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni ed è rieleggibile per mandati anche consecutivi. I consiglieri restano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, al fine di garantire la continuità dell'organo amministrativo.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto, provvedendo in particolare:

- all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- alla predisposizione del bilancio di esercizio e, se dovuto, del bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- alla gestione delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse;
- all'ammissione, sospensione ed esclusione dei soci, nei casi e con le modalità previste dal presente statuto;
- alla stipula di tutti gli atti e contratti relativi all'attività associativa;
- alla determinazione dell'organizzazione interna dell'Associazione e all'eventuale attribuzione di deleghe o incarichi specifici ai propri componenti.

#### **Art. 15-bis – Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogniqualevolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, anche tramite strumenti telematici, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 2 8

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e conservato nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a un numero di riunioni tale da compromettere il buon funzionamento dell'organo, secondo quanto eventualmente stabilito da regolamento interno, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione di altri soci maggiorenni, da sottoporre a ratifica della prima Assemblea utile; in alternativa, l'Assemblea provvede direttamente alla sostituzione. I consiglieri così nominati scadono insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo

#### **Art. 16 – Il Presidente**

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione successiva alla nomina del Consiglio stesso. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile; resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente, al fine di garantire la continuità della rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sovrintende al buon funzionamento dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato, o, in mancanza, da altro consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può compiere, in caso di urgenza, atti di ordinaria amministrazione e, se strettamente necessario, di straordinaria amministrazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile

## **Art. 17 - Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci; la durata dell'incarico coincide con quella del Consiglio Direttivo

### **Il Segretario:**

Redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente; cura la sottoscrizione dei verbali da parte del Presidente e, se previsto, propria; provvede all'inserimento dei verbali nei rispettivi libri sociali.

Aggiorna e custodisce:

il libro degli associati (in coordinamento con il Tesoriere per gli aspetti contributivi);

il libro dei verbali dell'Assemblea;

il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;

l'eventuale libro dei verbali dell'Organo di controllo e del revisore.

predispone, su indicazione del Presidente, gli avvisi di convocazione e gli ordini del giorno dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

cura l'invio degli avvisi ai soci e ai consiglieri, anche con strumenti telematici, e la raccolta delle deleghe assembleari.

organizza l'archivio dell'Associazione (cartaceo e/o digitale), conservando: verbali, delibere, contratti, corrispondenza ufficiale, documenti istituzionali;

collabora con il Presidente e il Tesoriere per la predisposizione di relazioni e documenti da trasmettere a RUNTS, enti pubblici e altri soggetti. 2 6

Il Segretario non ha poteri di rappresentanza legale dell'Associazione e non può impegnarla verso terzi, salvo specifica delega scritta del Consiglio Direttivo o del Presidente nei limiti consentiti dallo statuto.

## **Art.18 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci. L'incarico può essere cumulato con quello di Segretario, se il Consiglio lo ritiene opportuno, purché non ne risulti compromessa l'efficacia. La durata dell'incarico coincide con quella del Consiglio Direttivo.

### **Il Tesoriere:**

gestisce la cassa dell'Associazione e i conti correnti bancari/postali intestati all'ente, secondo le deleghe stabilite dal Consiglio Direttivo;

effettua incassi e pagamenti autorizzati, conservando la relativa documentazione giustificativa;

tiene un registro di cassa e/o altra contabilità di supporto, in coordinamento con il consulente contabile, se presente.

cura l'incasso delle quote associative annuali e di eventuali contributi dei soci;

segnala al Segretario e al Consiglio Direttivo i soci morosi ai fini delle procedure previste dallo statuto (diffida, perdita qualifica, ecc.);

collabora alla tenuta aggiornata del libro soci per la parte economica (quote versate, anno di riferimento)

collabora con il Consiglio Direttivo e con eventuali professionisti alla predisposizione del bilancio di esercizio e, se dovuto, del bilancio sociale;



fornisce i dati relativi a entrate, uscite, patrimonio e rapporti bancari;

supporta il Presidente nella presentazione del bilancio all'Assemblea.

mantiene i contatti operativi con consulenti fiscali/contabili, banche, uffici postali;

collabora alla gestione degli adempimenti fiscali e contributivi, nei limiti delle deleghe ricevute. 167

Il Tesoriere opera nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente e non può assumere impegni straordinari (es. contratti di importo rilevante, mutui, finanziamenti) senza preventiva delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19 – Lavoratori e collaboratori**

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi, anche tra i propri associati, nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e nel rispetto del prevalente apporto volontario alle attività associative.

L'eventuale instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo non può in ogni caso avvenire con modalità tali da snaturare la natura non lucrativa dell'Associazione né da configurare distribuzione, anche indiretta, di utili.

I compensi devono essere proporzionati all'attività svolta e deliberati dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro applicabili e, in ogni caso, in misura non superiore a quella prevista per enti che operano in analoghe condizioni e per attività corrispondenti, fermo restando il divieto di corrispondere compensi sproporzionati che possano integrare distribuzione indiretta di utili.

I rapporti con eventuali collaboratori occasionali o professionali sono regolati da appositi contratti, nel rispetto della normativa civile, fiscale e previdenziale vigente.

L'instaurazione di rapporti di lavoro retribuito con soggetti che svolgono anche attività di volontariato presso l'Associazione è ammessa esclusivamente per attività diverse da quelle prestate a titolo di volontariato, nel rispetto dei limiti e delle incompatibilità previste dal D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 20 – Patrimonio e risorse economiche**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili, dai crediti e da ogni altra risorsa economica acquisita a qualunque titolo, destinati in via esclusiva allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di famiglie, beneficiari e di altri soggetti che usufruiscono delle attività e dei servizi dell'Associazione;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi pubblici e privati di enti, istituzioni, fondazioni, imprese e altri Enti del Terzo Settore;
- proventi derivanti da bandi, convenzioni, accreditamenti, co-progettazioni e co-programmazioni con enti pubblici e privati;
- proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse, svolte nel rispetto dei limiti di legge;
- proventi derivanti da attività di raccolta fondi, occasionali e non occasionali, effettuate nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e della normativa fiscale vigente;
- proventi derivanti dall'eventuale destinazione del cinque per mille dell'IRPEF e da altri strumenti di finanziamento previsti dalla normativa a favore degli Enti del Terzo Settore;

- ogni altra entrata compatibile con la natura di ETS e con la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 21 – Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto nelle forme previste dal D.Lgs. 117/2017 e secondo i modelli di bilancio approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e l'andamento delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse, ed è depositato nel RUNTS nei termini di legge.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il termine previsto dalla normativa vigente e, in ogni caso, non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto consentito dalla legge in caso di particolari esigenze.

Qualora l'Associazione rientri tra i soggetti obbligati alla redazione del bilancio sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e del relativo decreto attuativo, tale documento è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea e reso pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 22 – Divieto di distribuzione utili**

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi, fondi e riserve comunque denominate. Il divieto riguarda i fondatori, gli associati, i lavoratori e i collaboratori, gli amministratori ed ogni altro componente degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Gli eventuali avanzi di gestione sono integralmente reinvestiti nelle attività statutarie di interesse generale e, se del caso, nelle attività diverse svolte nei limiti di legge, ai fini esclusivi del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Si considerano in ogni caso forme di distribuzione indiretta di utili, tra l'altro:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci o soggetti che rivestono cariche sociali di compensi non proporzionati alle responsabilità e alle funzioni svolte o comunque superiori a quelli previsti per enti che operano in condizioni analoghe;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di riferimento, salvo comprovate esigenze attestate dal Consiglio Direttivo;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al loro valore normale, senza valide ragioni economiche;
- la cessione di beni o la prestazione di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a favore di associati, fondatori, componenti degli organi sociali o soggetti che effettuano erogazioni liberali, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni rientrino nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

#### **Art. 23 – Responsabilità patrimoniale**

Per le obbligazioni assunte risponde esclusivamente l'Associazione con il proprio patrimonio.

I soci non rispondono personalmente delle obbligazioni assunte dall'Associazione, fatto salvo il caso in cui abbiano agito in nome e per conto della stessa senza averne i necessari poteri di rappresentanza.

Gli amministratori rispondono verso l'Associazione, i soci, i creditori sociali e i terzi nei casi e nei limiti previsti dalla legge, per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti.

#### **Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto e, in ogni caso, non inferiori a quelle stabilite dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

In mancanza di diversa destinazione imposta dalla legge o qualora non sia possibile individuare uno o più Enti del Terzo Settore beneficiari, il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio effettuati in assenza del parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in difformità dallo stesso sono nulli.

#### **Art. 25 – Norme transitorie e rinvio al Codice del Terzo Settore**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore e di Associazioni di Promozione Sociale.

In sede di prima applicazione della disciplina del Terzo Settore, l'Associazione adegua il proprio funzionamento alle disposizioni del presente statuto e alle norme del Codice del Terzo Settore, anche in relazione agli adempimenti connessi all'iscrizione e alla permanenza nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Pula 04 marzo 2026